

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10870	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N.10	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al O.Re.Co.	<input type="checkbox"/>
Il _____	
Prot. n. _____ elenco n. _____	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI TARES.**

L'anno **duemilatredici** addi **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MOSSALI ALFREDO	Presente
VALCESCHINI SONIA	Presente
PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO	Presente
BOLDRINI MATTEO	Presente
FIENI MANUEL	Presente
ROMANO SIGNORELLI	Presente
MAFFI MILENA	Assente
BETTI ANDREA	Assente
PLEBANI MARCO	Presente
MARINI LIVIO	Presente

Totale presenti n. 8

Totale assenti n. 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAFANI DOTT.SSA LILIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALFREDO MOSSALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

Considerato che:

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.06.2013 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) nel territorio di questo Comune;

b) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del citato D.L. n. 201/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

c) l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

d) con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 27.06.2013 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013;

e) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

f) ai sensi dell'art 16, comma 4, del Regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), nella modulazione della tariffa deve essere assicurata l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011, e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'art. 25 del medesimo regolamento comunale;

g) ai sensi dell'art. 14, commi 24 e 25, del D.L. 201/2011, i comuni, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico applicano il tributo in base a tariffa giornaliera determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

h) ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, del citato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo, la misura della suddetta tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento per ogni categoria di attività non domestica, fatto salvo diversa determinazione, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe;

i) ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c) del Decreto-Legge 8 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013) recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando

apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

l) è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (**allegato A**), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Dato atto che:

m) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

n) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche sia per la parte generale che per la parte del servizio relativo all'area mercatale (**allegato A**);

Richiamato l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*;

Considerato che:

o) ai sensi del combinato disposto degli articoli 40 e 50 del citato Regolamento Comunale per l'applicazione della TARES, per l'anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, per la riscossione del tributo dovuto e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stabilito **un numero di rate pari a 3 (tre) alle scadenze** e modalità di seguito specificate:

Rata	Scadenza
1° rata	28 Febbraio 2014
2° rata	30 Aprile 2014
3° rata	30 Settembre 2014

Modalità di versamento: i versamenti degli importi dovuti devono essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati.

p) il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 deve essere effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013;

Considerato inoltre che:

q) ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato D.L. n. 201/2011, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il

termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno.

Visti:

- l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012) il quale testualmente dispone che: «Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
- L'art. 10, comma 4-quater, del decreto legge n.35 dell'8 aprile 2013, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha differito al 30 settembre 2013 l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamato inoltre l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2012, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis.....)".

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del Segretario Comunale, in ordine alla conformità tecnica dell'atto, rispettivamente ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione

VISTI:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e ss.mm.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto-Legge 8 aprile 2013. n. 35 (G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013);
- il Regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- lo Statuto comunale.

Tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli, unanimi e palesi da chi per legge;

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. **Di approvare la proposta (Allegato A)** di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, con il relativo **Allegato B** formante parte integrante e sostanziale del presente atto contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013. e di seguito elencati:

3. Di determinare per l'anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nella misura risultante dall'allegato quadro riepilogativo delle tariffe.

4. Di approvare, per l'annualità 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) come indicati nella seguente tabella:

Rata	Scadenza
1° rata	28 Febbraio 2014
2° rata	30 Aprile 2014
3° rata	30 Settembre 2014

Modalità di versamento: i versamenti degli importi dovuti devono essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati.

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c) del Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (in G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013), per l'anno 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato e deve essere versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

6. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia che deve essere riscosso unitamente al tributo TARES.

7. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8. Di delegare il Segretario Comunale a disporre la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.

Inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi espressi da chi per legge

DELIBERA

9. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267, del 18 agosto 2000.

ADRARA SAN ROCCO; 27.06.2013

Seduta del Consiglio Comunale del 27.06.2013

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI TARES.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to F.to Barcella rag. Gianmario

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49, COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to F.to Rafani dott.ssa Liliana

.....

PARERE DI CONFORMITA' DELL'ATTO, ai sensi della L. 127/97 (ART: 97, comma 2 D.Lgs. 267/00 TUEL)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.to Rafani dott.ssa Liliana

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to F.to MOSSALI ALFREDO

Il Segretario Comunale

F.toF.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

■ Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 06.07.2013

Addì; 06.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.toF.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì, 06.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFANI DOTT.SSA LILIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFANI DOTT.SSA LILIANA